



**BANDO PER L'ELEZIONE SUPPLETIVE
DELLA GIUNTA DI DIPARTIMENTO
PER I RAPPRESENTANTI DEI PROFESSORI II FASCIA
QUADRIENNIO ACCADEMICO 2021-2025**

IL DIRETTORE

- VISTO** lo Statuto di questa Università, emanato con D.R. n. 3235 del 4.10.2022;
- VISTO** il Regolamento elettorale emanato con D.R. n. 2546 dell' 11.07.2022 ed in particolare l'art.35;
- VISTO** il D.R. n.100 del 16.01.2023 dal quale si evince che tra i docenti di seconda fascia, il prof. Bottalico risulta aver già espletato due mandati consecutivi nella Giunta in parola, e, pertanto, il Dipartimento è tenuto ad attivare le procedure per l'elezione suppletive di n. 1 rappresentante dei professori di II fascia nella Giunta di Dipartimento scorcio del quadriennio accademico 2021-2025;

DISPONE

Art. 1 – Indizione

Sono indette per il giorno **28 marzo 2023** le elezioni suppletive per:

- n. 1 (uno) rappresentante dei professori di seconda fascia nella Giunta del Dipartimento di Giurisprudenza, per il quadriennio accademico 2021-2025;

Art. 2 – Elettorato attivo e passivo

Sono titolari dell'elettorato attivo tutti coloro che risultano regolarmente in servizio alla data delle votazioni.

Sono titolari dell'elettorato passivo tutti coloro che godono dell'elettorato attivo alla data fissata per la presentazione delle candidature.

Art. 3 – Convocazione del corpo elettorale

La convocazione degli aventi titolo avviene contestualmente alla emanazione del presente bando, mediante comunicazione nominativa rimessa al domicilio di ufficio, contenente l'indicazione del calendario delle operazioni di voto e delle modalità di voto.

Art. 4 – Lista degli elettori

La lista degli elettori, compilata a cura della Segreteria Amministrativa del Dipartimento è pubblicata sul sito web del Dipartimento al seguente indirizzo <http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/giurisprudenza> entro e non oltre il 24 febbraio 2023.

Art. 5 – Presentazione delle candidature

Le candidature sono libere e possono essere proposte da chiunque abbia diritto al voto, presentando al Direttore, in forma scritta, entro il **20 marzo 2023 ore 13,00**, per il tramite della Segreteria amministrativa del Dipartimento, apposito modulo debitamente compilato e firmato dall'interessato.

Ogni candidatura può essere ritirata in qualsiasi momento fino all'apertura del seggio mediante dichiarazione scritta presentata al Direttore, il quale ne dispone l'immediata pubblicazione nei locali del seggio.

Art. 6 – Pubblicità delle candidature

Le candidature riscontrate regolari sono rese pubbliche, mediante affissione nella bacheca della Segreteria Amministrativa del Dipartimento e pubblicata su apposita pagina del sito web del Dipartimento entro e non oltre il **21 marzo 2023**

Art. 7 – Propaganda elettorale

I candidati possono svolgere attività di propaganda che deve cessare entro le ore 8,30 del 27 marzo 2023, giorno precedente la data delle votazioni, pena l'esclusione dell'elettorato passivo.

Art. 8 – Seggio elettorale

Il seggio elettorale è composto da un Presidente due scrutatori scelti tra i professori di I e II fascia e ricercatori, il segretario tra il personale tecnico amministrativo, viene nominato con apposito decreto.

Il seggio si costituisce **alle ore 8,45, del giorno 28 marzo 2023**.

Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 9,00 **del 28 marzo 2023** e proseguono ininterrottamente sino alle 14,00.

È fatta salva la facoltà del Presidente del Seggio di disporre la chiusura anticipata del seggio, qualora tutto l'elettorato attivo abbia già esercitato il diritto di voto.

Durante le operazioni di voto è comunque garantito il regolare svolgimento delle attività di ricerca, didattiche ed amministrative.

Le operazioni di scrutinio hanno inizio, in seduta pubblica, alla chiusura delle operazioni di voto, secondo le modalità descritte all'art. 13 del Regolamento elettorale come da D.R.:2546 dell'11.07.2022 e proseguono ininterrottamente sino alla loro conclusione.

Statuto di Ateneo, riformulato con D.R. n. 3798 del 31.10.2015, e proseguono ininterrottamente sino alla loro conclusione.

Art. 9 – Modalità di voto

Le modalità di voto sono disciplinate dall'art. 12 del Regolamento elettorale come da D.R. n. 2546 dell' 11.07.2022.

Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza

Art. 10 – Validità delle votazioni

Le votazioni sono valide se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

Art. 11 – Risultati delle votazioni

I risultati delle votazioni sono dichiarati dal Presidente del Seggio elettorale.

Gli atti delle votazioni sono trasmessi per posta elettronica alla Direzione per il Coordinamento delle Strutture dipartimentali, ai fini della costituzione dell'Organo.

Art. 12 – Norme finali

Il presente bando è pubblicato sul sito web del Dipartimento:
<http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/giurisprudenza>.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si applicano le norme dello Statuto di Ateneo e del Regolamento elettorale riformulato come da D.R. n. 2546 dell' 11.07.2022

Bari, 21 febbraio 2023

Il Direttore
Prof. Andrea Lovato